

## **Sanità - Tribunale di Vicenza: il Servizio Sanitario Nazionale deve farsi carico degli oneri relativi alle prestazioni socio assistenziali di rilievo sanitario**

16 Gennaio 2019  
Emanuele Calienno

Una recente decisione del Tribunale di Vicenza, Dott. Luigi Giglio, si segnala all'attenzione degli operatori per **l'attribuzione a carico esclusivo del Servizio Sanitario Nazionale degli oneri relativi alle rette per le prestazioni sanitarie ed assistenziali svolte nei confronti di un soggetto** (nella fattispecie, un minore) affetto da patologia individuata quale *epilessia criptogenetica*, **ospitato presso la Struttura di una Cooperativa Sociale**, nel contenzioso promosso da quest'ultima nei confronti del Comune ove la famiglia del minore risiedeva, al fine di attribuire, in tesi della Cooperativa Sociale, al Comune la debenza della quota relativa e ritenuta a rilievo "socio-assistenziale".

### **Il principio applicato**

Ponendosi nel solco dell'affermato principio dalla Corte di legittimità, secondo la quale gli oneri delle attività di rilievo sanitario *connesse* a quelle socio-assistenziali sono a carico del S.S.N. (*ex multis*, Cass. Civ. n. 22776/2016), la sentenza del Tribunale berico ne riconosce l'applicazione alla fattispecie riguardante un soggetto (nel nostro caso, come detto, un minore) affetto da patologia nota come epilessia criptogenetica, osservando, dopo ampia e conclusiva interpretazione delle fonti normative e della giurisprudenza, di **potersi includere nelle prestazioni "socio assistenziali di rilievo sanitario" i trattamenti (anche farmacologici) somministrati con continuità ad individuo affetto dalla patologia sociale, cronica e neurologica de qua.**

### **Aspetti processuali**

Inoltre, e sotto un profilo più squisitamente processuale: chiamato a decidere sulla domanda azionata dalla Cooperativa Sociale in via monitoria contro il Comune, per la ripetizione delle spese di degenza del minore nella Struttura, relativamente alla quota *ritenuta* di "rilievo socio-assistenziale", il Tribunale berico ha, in ragione del principio come sopra affermato e sul rilievo della stretta correlazione nella fattispecie tra prestazioni sanitarie e prestazioni assistenziali, evidenziato la rilevabilità d'ufficio della carenza di legittimazione passiva in capo al Comune stesso, revocando perciò il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed opposto dal Comune.

### **La decisione**

Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha stabilito che a doversi far carico della quota richiesta dalla Comunità Sociale ove risiedeva la famiglia e il minore affetto dalla patologia sia il S.S.N. e non il Comune di residenza, revocando il decreto ingiuntivo opposto, data la mancanza di legittimità del Comune in ordine

al credito ingiunto.

Per visualizzare il testo della sentenza, clicca [qui](#).

**(Tribunale di Vicenza, Sentenza del 17 ottobre 2018, n. 2489)**

**TAG:** Servizio sanitario nazionale, sanità, decreto ingiuntivo, assistenza sanitaria, civile, Diritto processuale civile, Diritto sanitario

---

#### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*